

VENTESIMA LEZIONE

IL GIUDICATO

Le disposizioni normative richiamate in questa lezione

Dal codice civile:

art. 1595 Rapporti tra il locatore e il subconduttore

Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.

Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali.

Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui.

art. 2909 Cosa giudicata

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Dal codice di procedura civile:

art. 39 Litispendenza e continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.

art. 324 Cosa giudicata formale

S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.

Dal codice di procedura penale:

art. 69 Morte dell'imputato

1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.

2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.

art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale

1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.

L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

art. 88 Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia, se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

art. 441 Svolgimento del giudizio abbreviato

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423.

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.

art. 444 Applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.

Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

art. 648 Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali

1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.

2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

art. 649 Divieto di un secondo giudizio

1. L'imputato proscioltto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

art. 650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.

2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.

art. 651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

art. 651-bis Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del proscioltto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

art. 652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in

sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

art. 653 Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

art. 654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Giurisprudenza correlata

Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 18025 del 4 luglio 2019

in tema di: *sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari - utilizzabilità nel processo civile*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(... omissis ...)

Svolgimento del processo

T.A., erede legittimo di T.A., deceduto in data (...), ha evocato in causa dinanzi al tribunale di Messina B.V., esponendo che il de cuius, con testamento olografo del 28.4.2003, pubblicato in data 15.1.2004, aveva disposto di tutti i suoi beni in favore del convenuto; che, tuttavia con sentenza n. 284/2006, passata in giudicato, il Tribunale penale di Siracusa aveva condannato il B. per il delitto di circonvenzione di incapace, accertando lo stato di incapacità assoluta di T.A. al momento della redazione del testamento.

Ha chiesto di dichiarare l'annullamento del testamento per incapacità del testatore ai sensi dell'art. 591 c.c., comma 2, n. 3 e di ordinare al B. la restituzione dei beni ereditari.

Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che l'accertamento dello stato di incapacità del testatore al momento della redazione delle ultime dichiarazioni di volontà, effettuato con la sentenza penale di condanna, facesse stato nel giudizio civile e che, dalle informazioni acquisite nel processo penale e dalle perizie di parte prodotte in causa, fosse pienamente dimostrato che, al momento delle disposizioni di ultima volontà, il de cuius era privo della capacità di intendere e di volere.

L'appello proposto dal B. è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.

Per la cassazione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., il B. ha proposto ricorso sulla base di nove motivi.

T.C. ha proposto controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

(... omissis ...)

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, lamentando che il tribunale abbia immotivatamente respinto le richieste di prova articolate dal ricorrente, volte a dimostrare che T.A. era pienamente capace al momento del testamento e che i suoi rapporti con il fratello erano estremamente conflittuali a causa della condotta del resistente.

(... omissis ...)

Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 111 Cost., comma 5, artt. 113 e 115 c.p.c., art. 251 c.p.c., art. 252 c.p.c., comma 1, art. 253 c.p.c., comma 1 e art. 254 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza desunto l'incapacità del testatore dai verbali di sommarie informazioni acquisite nel corso delle indagini penali senza contraddittorio e ai quali non poteva attribuirsi alcun valore probatorio, trattandosi peraltro di dichiarazioni non rese sotto giuramento.

Il quarto motivo censura la violazione degli artt. 116 c.p.c. e L. n. 177 del 1988, art. 2, comma 3, per aver la sentenza desunto lo stato di incapacità del testatore dalle dichiarazioni degli informatori acquisite in sede penale nel maggio 2004, trascurando che detti informatori avevano riferito circostanze successive alla data della redazione del testamento, avvenuta in data 28.4.2003, e quindi del tutto irrilevanti ai fini della decisione.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza attribuito rilevanza probatoria alla perizia di parte del Dott. C., redatta a distanza di oltre tre anni dalla data del testamento, priva di riscontri e di basi fattuali ed avente il valore di mera allegazione difensiva, e per aver dato credito alle dichiarazioni rese dagli informatori I., S. e D., riferibili all'ottobre 2003, trascurando che gli accertamenti svolti dai periti del Pubblico Ministero avevano escluso l'incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento del testamento.

Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia valorizzato i risultati della cartella clinica del Policlinico Universitario di Messina relativa al ricovero del T. risalente all'ottobre 2003, da cui nulla poteva evincersi riguardo alla condizione del testatore alla data delle disposizioni di ultima volontà.

Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice conferito valenza probatoria alla perizia grafologica di parte redatta dalla Dott.ssa Zerbo, pur trattandosi di un mero atto difensivo, trascurando che la perizia svolta in sede penale aveva escluso che dal tratto grafico potessero trarsi elementi utili per accertare le condizioni di capacità di T.A.

L'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver il giudice ommesso di considerare che dalla documentazione prodotta dal ricorrente emergeva che T.A., anche nel periodo successivo alla redazione del testamento, aveva condotto una vita normale, senza manifestare alcuna significativa patologia in grado di minarne le condizioni di capacità.

(... *omissis* ...)

3. Vanno esaminati anzitutto i motivi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, che, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Le suddette censure sono infondate (...).

3.1. Il tribunale, accogliendo la domanda di annullamento del testamento redatto da T.A. in data 28.4.2003, oltre a ritenere vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale di condanna del B. per il reato di circonvenzione di incapace, ha accertato in concreto l'incapacità assoluta del testatore - a prescindere dall'esito del processo penale - in base ad un complesso di elementi istruttori che ha giudicato "convergenti nel significato dimostrativo" (sentenza pag. 6).

Ritenuta l'utilizzabilità delle prove raccolte nel processo penale, il giudice di merito ha stabilito che le dichiarazioni delle persone che avevano reso sommarie informazioni nel corso delle indagini penali comprovassero che il T. era "persona fortemente compromessa nelle sue abilità mentali", e che, come evincibile dalla perizia di parte redatta dal Dott. C., espletata in contraddittorio, il testatore era da alcuni anni affetto da demenza, che sin dall'ottobre 2002 si erano manifestati segnali di decadimento delle funzioni cognitive e scadimento della memoria a breve e che dette patologie già nel marzo del 2003 avevano raggiunto una significatività clinica, palesatasi con gravi disturbi della memoria e dell'attenzione, disorientamento tempo-spaziale, alterazioni del carattere e del funzionamento esecutivo, iniziale compromissione delle funzioni corticali superiori.

Il giudizio di incapacità assoluta del testatore riposa inoltre: a) sulla diagnosi di demenza senile, certificata dalla cartella clinica relativa al ricovero di T.A. presso il Policlinico Universitario di (...) del (...); b) sul contenuto la cartella della Clinica Psichiatrica, attestante un estremo decadimento delle condizioni generali, anche intellettive del testatore; c) sull'indagine effettuata dal consulente grafologo secondo cui il "testamento era stato vergato da soggetto non in possesso della capacità di autodeterminarsi".

3.2. Non sussiste l'eccepita omissione di pronuncia riguardo alla mancata ammissione delle prove articolate dal ricorrente.

Anzitutto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento alle domande di merito, non anche in relazione alle richieste istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto per vizi di motivazione (...).

In ogni caso, nelle argomentazioni con cui la pronuncia impugnata ha risolto il merito della lite era implicita la conferma del giudizio di irrilevanza delle prove già espresso dal Tribunale con l'ordinanza del 14.2.2012, non occorrendo una motivazione esplicita o un ulteriore provvedimento di rigetto (...). Non occorre - per altro verso - neppure una esplicita confutazione, dal parte del tribunale, di tutti gli elementi documentali richiamati alle pagg. 6 e ss. del ricorso, poiché l'esame dei documenti esibiti e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni delle soluzioni accolte, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (...).

3.2. Riguardo alla eccepita violazione dell'art. 115 c.p.c., è sufficiente ribadire che la norma si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d'indagine (...), mentre esula dal suo ambito applicativo ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione (...).

3.3. Quanto all'utilizzabilità delle sommarie informazioni assunte in sede penale, questa Corte ha ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile,

tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (...). Più in particolare, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare (come nel caso in esame) per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e ss.: cfr. Cass. 2168/2013; Cass. 132/2008).

Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato (così in motivazione: Cass. 21299/2014).

L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle suddette dichiarazioni è - peraltro - giunto a conclusione del giudizio civile svoltosi nel regolare contraddittorio delle parti ed il giudice di merito ha rivalutato l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure attribuire un peso decisivo (o prevalente) alle dichiarazioni degli informatori, avendone correttamente vagliato la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie.

(... omissis ...)

Era inoltre consentito prendere in esame e valorizzare i risultati delle perizie di parte (anche attribuendogli un peso probatorio prevalente sugli accertamenti svolti dai Carabinieri di Messina o dai periti del Pubblico ministero), attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento sancito dall'art. 116 c.p.c., i cui esiti restano sindacabili solo sul piano della motivazione (...).

3.4. Per il resto, il fatto che gli informatori avessero riferito circostanze del tutto irrilevanti e che le perizie e le cartelle cliniche dei ricoveri riguardassero accertamenti successivi alla redazione del testamento attiene a profili non deducibili come violazione dell'art. 116 c.p.c., norma che è invocabile ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", o quando il giudice abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, (...), dovendo infine rilevarsi che, secondo l'incensurabile convincimento del giudice di merito, l'insieme degli elementi probatori esaminati consentivano di rilevare l'insorgenza ed il permanere delle condizioni di incapacità assoluta sia prima che dopo la stesura del testamento, poiché il T. era da tempo "persona fortemente compromessa nelle sue abilità mentali" (cfr. sentenza pag. 5 e 6).

(... omissis ...)

In conclusione, deve dichiararsi inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., sono respinti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale, è assorbito il primo motivo ed è dichiarato inammissibile il nono. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., rigetta il ricorso avverso la sentenza di primo grado e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad euro 200,00 per esborsi e ad Euro 7300,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente

è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019